REGOLAMENTO (CEE) N. 353/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1990

relativo alla conclusione di contratti di trasformazione di arance in Spagna e in Portogallo, per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e le arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2987/89 [4], dispone, all'articolo 7, paragrafo 1 che i contratti di trasformazione per le arance destinate all'industria devono essere conclusi anteriormente al 15 febbraio;

considerando che in Spagna e in Portogallo, per le condizioni climatiche eccezionali, i produttori e i trasformatori non hanno potuto concludere dei contratti che soltanto per un piccolo quantitativo di arance; che occorre autorizzare le autorità spagnole e portoghesi, su loro richiesta, in causa, a fissare un termine più lungo per la conclusione dei contratti di trasformazione relativi alle arance per le quali è concesso un compenso finanziario ai sensi del regolamento (CEE) n. 2601/69;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1989/1990, la Spagna e il Portogallo sono autorizzati a fissare al 30 aprile 1990 la data limite per la conclusione dei contratti di trasformazione delle arance per le quali è concesso un compenso finanziario ai sensi del regolamento (CEE) n. 2601/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
[2] GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.
[3] GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
[4] GU n. L 286 del 4. 10. 1989, pag. 10.